Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 20 febbraio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 51.

Tasse di concessioni governative per il conseguimento dei gradi della Marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse di concessioni governative per la spedizione della patente di macchinista navale in primo, sono stabilite nella seguente misura:

a) lire 150 per la patente completa di macchinista navale in primo per navi a vapore e per navi con motori endotermici;

b) lire 150 per la patente di macchinista navale in primo limitata alle navi a vapore o munite di motori endotermici;

c) lire 75 per integrazione del titolo professionale applicabile a coloro i quali, dopo aver conseguito la patente di macchinista navale in primo per navi a vapore o per motonave di cui alla precedente lettera b), intendano acquisire anche l'altra abilitazione.

Art. 2.

La tassa di concessione governativa per il conseguimento, da parte di macchinisti navali in primo, del certificato di abilitazione alla condotta degli impianti elettrici a bordo delle navi mercantili è stabilita nella seguente misura:

a) lire 100 per l'abilitazione di 1ª classe;

b) lire 50 per l'abilitazione di 2ª classe.

Art. 3.

Per conseguire i gradi minori di macchina e le qualifiche di macchina nella Marina mercantile, si pagheranno le seguenti tasse di concessioni governative:

a) lire 60 per la patente di motorista navale di 1ª classe (art. 11 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);

b) lire 40 per la patente di motorista navale di 2ª classe (art. 12 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);

c) lire 30 per la qualifica di motorista abilitato (art. 15 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);

d) lire 25 per la qualifica di marinaio motorista (art. 16 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);

e) lire 25 per la qualifica di fuochista autorizzato alla condotta di apparati motori di forza fino ai 150 cavalli indicati (art. 69 del Codice per la marina mercantile);

f) lire 20 per la qualifica di conduttore motorista (art. 17 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);

g) lire 20 per l'autorizzazione a condurre macchine di rimorchiatori e di galleggianti di qualunque natura nell'interno dei porti (art. 930 regolamento marittimo);

h) lire 15 per l'autorizzazione alla condotta di caldaie a vapore sistemate sui velieri (art. 930 regolamento marittimo).

Art. 4.

La tassa di ammissione agli esami per il conseguimento dei seguenti gradi e qualifiche nella Marina mercantile è così fissata:

a) lire 25 per il grado di motorista navale di 1ª classe;

b) lire 25 per il grado di motorista navale di 2ª classe;

c) lire 10 per le qualifiche di motorista abilitato, di marinaio motorista o di conduttore motorista.

Art. 5.

Resta invariata la misura delle tasse di concessioni governative per il conseguimento di gradi e qualifiche nella Marina mercantile e delle tasse di ammissione agli esami di cui agli articoli 36 e 37 della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modifiche, e dall'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 616, convertito in legge con la legge 17 maggio 1928-VI, n. 1127.

Art. 6.

Il mancato pagamento delle tasse di concessioni governative di cui ai precedenti articoli, è punito con la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa non corrisposta fino al quadruplo della tassa medesima ai sensi dell'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 52.
Provvedimenti a favore delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati di interesse locale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle Aziende di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati d'interesse locale (Società « Fiumana » di navigazione, Fiume; « Istria-Trieste » Società anonima di navigazione, Trieste; Società « Eolia » anonima di navigazione, Messina; « La Meridionale » Società anonima di navigazione, Palermo; Società « Partenopea » anonima di navigazione, Napoli; « Navigazione Toscana » Società anonima, Livorno; Regia Azienda Isole Brioni, Brioni) potrà essere corrisposto in aggiunta alla sovvenzione spettante giusta le norme delle convenzioni vigenti, con decorrenza dal 10 giugno 1940-XVIII e sino a nuova disposizione, un contributo straordinario di esercizio per tenere conto dei maggiori costi e dei minori introiti verificatisi da tale data.

La misura del contributo sarà stabilita insindacabilmente del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze tenendo conto anche del contributo straordinario liquidato in base alla legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 354, la quale cesserà di aver vigore alla data di entrata in vigore della presente.

Art. 2.

In attesa della concessione del contributo di cui all'articolo precedente potrà essere corrisposto alle Aziende in via provvisoria e salvo conguaglio alla liquidazione finale del contributo stesso, oltre all'anticipo mensile della sovvenzione, liquidabile tenendo conto delle ritenute previste dalla Convenzione, anche un ulteriore anticipo da stabilire caso per caso dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Per le Società di navigazione comprese tra le Aziende indicate all'art. 1, la revisione della sovvenzione in base alle medie dei prezzi del combustibile sarà effettuata, a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII e sino a nuove disposizioni, ogni semestre anzichè ogni triennio come stabilito dalle convenzioni vigenti, ed avrà valore soltanto per il semestre successivo.

Con la stessa decorrenza dal 1° luglio 1940-XVIII cessano di aver vigore le correzioni apportate alla sovvenzione iniziale stabilita dalle rispettive convenzioni, qualunque possa essere stato il periodo tenuto a calcolo per stabilire dette correzioni.

Per stabilire l'aumento o la diminuzione della sovvenzione da valere per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1940, saranno assunte a base del calcolo le quotazioni del combustibile del semestre 1° gennaio-30 giugno 1940-XVIII.

Ove per qualche periodo di tempo, dal 1° luglio 1940-XVIII in poi, le Società si fossero trovate in condizioni di dovere usare di qualità di combustibile non previste dalle convenzioni vigenti, i prezzi unitari di esse per tale periodo saranno, agli effetti delle revisioni della sovvenzione, stabiliti insindacabilmente dal Ministero delle comunicazioni, tenendo conto anche dell'eventuale maggior consumo unitario del combustibile medesimo.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 53.
Modificazione dell'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli, è sostituito il seguente:

« In caso di urgenza l'espropriante potrà immettersi nel possesso dei beni da espropriare in seguito alla compilazione dello stato di consistenza di essi da disporsi dal Prefetto di Napoli, il quale determinerà, in questo caso, la somma che l'espropriante dovrà depositare in via provvisoria per la indennità di espropriazione, salva la determinazione della indennità definitiva da parte della Giunta arbitrale di cui all'art. 17 del presente decreto ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 54.

Norme integrative circa il contributo di miglioria di cui al R. decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, sul piano regolatore del centro di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il primo e il secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, sono sostituiti come appresso:

« Il comune di Genova è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal piano regolatore, un contributo di miglioria fino al 50 per cento dell'aumento effettivo di valore da accertarsi e riscuotersi con le norme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni ».

Il quarto comma del predetto art. 7 è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX, n. 55.

4ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 541, che approva gli stati di previsione della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41;
Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 13.022.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.368.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1940-41 e da inscriversi sul capitolo 71 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, ecc. - Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX, n. 56.

5ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 541, che approva gli stati di previsione della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41;
Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 11.654.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.018.300 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1940-41 e da inscriversi sul capitolo 86 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc. Impianti completi di illuminazione, riscaldamento, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1940-XIX.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gen. comm. Giovanni Falzoi e il cav. Gaetano Pagani sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Parma, con sede in Parma, per il quadriennio 1° gennaio 1941-XIX-31 dicembre 1944-XXIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1941-XIX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 36.

(589)

REGIO DECRETO 13 gennaio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pezza del Telaiolo » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pezza del Telaiolo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Di Fiore Francesco di Salvatore, alla partita n. 1359, foglio di mappa 199, particelle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, per la superficie di Ha. 93.93.39 e l'imponibile di L. 6711,94. Il fondo confina: a nord-est con il Regio tratturo Foggia Ofanto; a sud-est, con piccole proprietà di diversi di Carapelle; a sud-ovest, con terreni di proprietà Gioia e Mariella; a nord-ovest, con proprietà di De Luca Adele. Nel fondo vi un solo fabbricato non riportato in catasto.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pezza del Telaiolo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 235.000 (duecentotrentacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 328. — D'ELIA

(639)

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Casone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 7 dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dello stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Casone », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Carlino Nicola e Martino fu Antimo, foglio di mappa 13, particella 20, per la superficie complessiva di Ha. 6.10.50 e con la rendita imponibile di L. 610,50.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale Scorapito, con la strada comunale « Casone », con la strada comunale « S. Marco », con la proprietà Mirra Sacerdote Vincenzo fu Raffaele.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 7 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il « fondo « Casone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 14.000 (quattordicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1941-XIX
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 330. — D'ELIA

(640)

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 26, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Impero* di stazza lorda tonn. 32,04, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Castriconi Domenico di Benedetto, con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 12 del 17 settembre 1940;

Motopeschereccio *Generale Badoglio*: dalle ore 8 del 23 settembre 1940;

Motopeschereccio *Cervoli*: dalle ore 8 del 27 settembre 1940;

Motopeschereccio *Stella d'Italia*: dalle ore 12 del 24 settembre 1940;

Motopeschereccio *La Nuova Maria Luisa*: dalle ore 18 del 6 ottobre 1940;

Motopeschereccio *Maria di Monte Carmelo*: dalle ore 9 del 16 ottobre 1940;

Motopeschereccio *Principessa Maria*: dalle ore 8 del 5 novembre 1940;

Piropeschereccio *Nostra Signora della Guardia*: dalle ore 18 dell'11 settembre 1940;

Rimorchiatore *Gaetano V.*: dalle ore 8 del 22 settembre 1940;

Rimorchiatore *Spezia*: dalle ore 14 del 30 ottobre 1940;

Piroscafo *Baia*: dalle ore 18 del 21 ottobre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1941-XIX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 210.

(591)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 gennaio 1941-XIX.

Tabelle di equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dell'Amministrazione della marina o in servizio presso l'Amministrazione medesima.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

MINISTRO PER LA MARINA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304, che concede la facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare, durante la guerra, i personali civili e salariati delle rispettive Amministrazioni nonchè quelli in servizio presso le Amministrazioni medesime;

Decreta:

In applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304, la equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dell'Amministrazione della marina, o in servizio presso l'Amministrazione medesima, è stabilita come risulta dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per la marina*
RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1941-XIX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 12.

TABELLA N. 1.

Tabella di equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima

Gruppi e categorie di personale civile e salariato	GRADO GERARCHICO E QUALIFICHE CIVILI	Grado militare di equiparazione
Personale di ruolo		
Gruppo *A*	Grado 4°	Tenente generale
	» 5°	Maggior generale
	» 6°	Colonello
	» 7°	Tenente colonnello
	» 8°	Maggiore
	» 9°	Capitano
	» 10°	Tenente
	» 11° (e personale in prova)	Sottotenente
Gruppo *B*	» 6°	Colonnello
	» 7°	Tenente colonnello
	» 8°	Maggiore
	» 9°	Capitano
	» 10°	Tenente
	» 11° (e personale in prova)	Sottotenente
Gruppo *C*	» 9°	Capitano
	» 10°	Tenente
	» 11°	Sottotenente
	» 12°	Capo di 1ª classe
	» 13° (e personale in prova)	Capo di 2ª classe
Personale subalterno		
	Commesso capo	Capo di 3ª classe
	I° Commesso e Capo agente tecnico	Secondo capo
	Commesso	
	Usciere capo	
	Agente capo per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo	**Sergente**
	Usciere	
	Agente tecnico	**Sottocapo**

Segue: TABELLA N. 1.

Gruppi e categorie di personale civile e salariato	GRADO GERARCHICO E QUALIFICHE CIVILI	Grado militare di equiparazione
	Agente per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo	Sottocapo
	Inserviente	Comune di 1ª classe
	Inserviente in prova	Comune di 2ª classe
Personale non di ruolo e salariati		
Avventizi e salariati con mansioni di ufficio	Provvisti di laurea o di diploma di scuola media di 2° grado pel disimpegno di mansioni proprie di personale di ruolo dei gruppi *A* e *B*	Sottotenente
	Assunti pel disimpegno di mansioni d'ordine o tecnico proprie dei ruoli di gruppo *C*	
	— se con 3 o più anni di ininterrotto servizio	Capo di 3ª classe
	— se con meno di 3 anni di servizio	Secondo capo
	Assunti per il disimpegno di mansioni di fatica o comunque pertinenti al ruolo del personale subalterno	Comune di 2ª classe
Salariati di mestiere (*).		
Operai permanenti	Capi operai	Capo di 3ª classe
	Capi d'arte o specializzati	Secondo capo
	Comuni	Sergente
Operai non permanenti	Specializzati	Secondo capo
	Qualificati	Sergente
	Comuni e manovali specializzati	Sottocapo
	Manovali comuni	Comune di 1ª classe
	Apprendisti e garzoni	Comune di 2ª classe

(*) Per il personale salariato assunto dalla Regia marina ed imbarcato su unità del Regio naviglio quale equipaggio di armamento delle medesime l'equiparazione di rango ai gradi militari è attuata in relazione alle funzioni esercitate a bordo secondo la tabella annessa al Regio decreto 22 novembre 1937, n. 2629, modificata dal Regio decreto 10 settembre 1940, n. 1361.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per la marina*
RICCARDI

TABELLA N. 2.

Tabella di equiparazione di rango a grado militare del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato) in servizio presso la Regia marina.

QUALIFICHE CIVILI	Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare di equiparazione
Personale dei treni		
Conduttore capo di 1ª classe	Capo treno	Capo di 3ª classe
Conduttore capo	Capo treno	Secondo capo
Conduttore principale	Capo treno	Sergente
Conduttore	Capo treno	Sottocapo
Frenatore	Frenatore	Comune di 1ª classe
Personale di macchina		
Macchinista di 1ª classe	Macchinista	Capo di 3ª classe
Macchinista di 2ª classe	Macchinista	Secondo capo
Aiuto macchinista	Macchinista	Sergente
Aiuto macchinista approvato	Macchinista	Sergente
Allievo macchinista	Macchinista	Sergente
Macchinista di 3ª classe	Macchinista	Sottocapo
Accudiente ff. all. macch.	Macchinista	Comune di 1ª classe
Operaio A.A. macchinista	Macchinista	Comune di 1ª classe
Manovale A.A. macchinista	Macchinista	Comune di 2ª classe
Verificatore	Verificatore	Sergente
Operaio 1ª cl. ff. verificatore	Verificatore	Sottocapo
Accudiente	Accudiente	Comune di 1ª classe
Manovale ff. accudiente	Accudiente	Comune di 2ª classe
Personale della linea		
Srvegliante di 1ª classe	Capo cantoniere	Capo di 3ª classe
Sorvegliante linea	Capo cantoniere	Secondo capo
Capo squadra cantonieri	Capo cantoniere	Sottocapo

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per la marina*
RICCARDI

TABELLA N. 3.

Tabella di equiparazione di rango a grado militare del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi - Servizio telegrafico ed Azienda di Stato per i servizi telefonici) in servizio presso la Regia marina.

QUALIFICHE CIVILI	Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare di equiparazione	*NOTE*
Capo servizio - Ispettore generale tecnico	Commissario generale telegrafonico	Magg. generale	*NB.* — La presente tabella è transitoria; essa sarà sostituita con tabella definitiva dopo che l'Amministrazione delle PP. e TT. avrà provveduto al riordinamento dei propri ruoli in base alla legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 288.
Direttori provinciali di 1ª classe - Ispettore sup. tecnico		Colonnello	
Dirett. provinciali di 2ª classe - Ispettori tecnici principali - Vice ispettori telefonici di 1ª classe - Tecnici telefonici laureati di 1ª classe	Commissari telegrafonici	Ten. colonnello	
Ispettori P. T. - Primi ispettori tecnici - Vice ispettori telefonici di 2ª classe - Tecnici laureati di 2ª classe	Vice commissari telegrafonici di 1ª cl.	Maggiore	
Vice ispettori P. T. - Ispettori tecnici - Ingegneri telefonici aggiunti - Impiegati amministrativi telefonici contabili di 1ª classe - Capi d'ufficio principali di 1ª e 2ª classe - Capi d'ufficio di 1ª classe	Vice commissari telegrafonici di 2ª cl.	Capitano	
Capi d'ufficio P. T.	Capi d'ufficio telegrafico militare	1° Tenente	

Segue: TABELLA N. 3.

QUALIFICHE CIVILI	Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare di equiparazione	NOTE
Ufficiali esecutivi di 1ª classe (Impiegati amministrativi telefonici di 2ª classe e Capi ufficio interurbani di 1ª classe)	Ufficiali telegrafonici di 1ª cl.	Tenente	
Ufficiali esecutivi di 2ª classe - Tecnici telefonici di 3ª e 4ª classe (Impiegati telef. amministrativi contab. di 3ª classe, Capi ufficio interurb. di 2ª e 3ª classe - Dirig. tecn. telef.)	Ufficiali telegrafonici di 2ª classe	Sottotenente	
Messaggeri, Capisquadra di 1ª classe	Commessi superiori e Capisquadra di 1ª cl.	Capo di 3ª classe	
Messaggeri, Capisquadra di 2ª classe, meccanici telefonici, guardafili	Capisquadra di 2ª classe	Sergente	
Primi commessi ed equiparati . . .	Agenti teleg. di 1ª classe	Comune di 1ª classe	
Commessi ed equiparati	Agenti teleg. di 2ª classe	Comune di 2ª classe	

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per la marina*
RICCARDI

(607)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 febbraio 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », società anonima cooperativa con sede in Agrigento, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », società anonima cooperativa, con sede in Agrigento, sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1940-XIX

MUSSOLINI

(595)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1941-XIX.

Elenco suppletivo degli alberghi, pensioni e locande del Regno.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito con modifiche nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2651, che detta norme per la classifica nazionale degli alberghi e delle pensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 382, che apporta modificazioni alla classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1939-XVIII, con cui sono stati approvati e resi esecutivi gli elenchi definitivi di classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1940-XVIII con cui, a' sensi dell'art. 8 del suindicato R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, è stato approvato un primo elenco suppletivo di esercizi alberghieri definitivamente classificati;

Ritenuta la necessità di pubblicare un secondo elenco suppletivo di esercizi classificati dietro esame di ricorsi presentati a' sensi dell'art. 5 del cennato R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975;

Decreta:

E' approvato l'unito elenco suppletivo di alberghi, pensioni e locande definitivamente classificati a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di classifica nazionale alberghiera.

L'elenco stesso forma parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 25 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: POLVERELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

BOLZANO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Flora, cav. Sebastiano Bertignoll, Via G. Mazzini, n. 27.

COLLE ISARCO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Groebner (dip.), Antonia Hörtnagl ved. Groebner, fraz. Brennero, Piazza S. Marco, n. 141.

MERANO

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Eden, Conte Antonio Dolfin Boldù, Via Cadorna, n. 2.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Terme, Pöder Matteo, Via La Marmora, n. 9.

NOVA LEVANTE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Posta Cavallino Bianco (c. m.), Wiedenhofer Giuseppe, Via Dolomiti, n. 132.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Posta Cavallino Bianco (dip), Wiedenhofer Giuseppe, Via Dolomiti, n. 132.

VIPITENO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Rosa, Obexer Giuseppe, Via Vittorio Emanuele, n. 82.

PROVINCIA DI COMO

LANZO D'INTELVI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Villa Annunciata, Rota Angelo, Via Casari, n. 2.

VARENNA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Villa Rosetta, Adele Cortese Rossi, Piazza Regina Margherita, n. 13.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Olivedo, Bertarini Giuseppe, Piazza Imbarcadero.
Vittoria Reale (c. m.), Linati Elena, Piazza S. Giorgio.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Vittoria Reale (dip), Linati Elena, Piazza S. Giorgio.

PROVINCIA DI FROSINONE

FROSINONE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Bellavista, Ruggeri Nevina ved. Cesari, Via Marco Minghetti, n. 6.

ALATRI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Centrale, Ceci Giovanni, Piazza Trento e Trieste.

ANAGNI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Del Gallo, Pampanelli Tommaso, Via Vittorio Emanuele, n. 170.

FIUGGI

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Centrale, Ines Speranza in Terrinoni, Piazza Spada, n. 3.
Esperia, Severa Augusto, Via Rettifilo, n. 5.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Bellavista, Filetici Rocco, Via Vecchia.

ISOLA LIRI

LOCANDE

Meglio, Meglio Vincenzo, Viale Garibaldi, n. 79.

PROVINCIA DI GROSSETO

GROSSETO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

La Nuova Grosseto, Amerighi Matteo, Piazza G. Marconi, n. 2.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Il Giappone, Soldati Adriano, Corso Carlo Alberto, n. 24.

MASSA MARITTIMA

LOCANDE

Bagnolo, Paradisi Francesco, fraz. Monterotondo Marittimo.

SANTA FIORA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

La Posta, Elena Perguidi negli Innocenti, fraz. Bagnore, Via Provinciale n. 5.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Savoia, Pantaloni Teresa, Piazza Garibaldi, n. 6.

PROVINCIA DI LUCCA

BAGNI DI LUCCA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Reale Continentale, Augusta Maria Pistolozzi.

FORTE DEI MARMI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Alcione, Cordasco Pasquale, Viale Morin, n. 137.
Principe (c. m.), Gambetti Tito e Orlandi Luigi, Viale Morin, n. 69.
Principe (dip), Gambetti Tito e Orlandi Luigi, Viale Morin, n. 69.

PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA

Bertelli (dip), Bertelli Ilio, Via Mazzini, n. 16.
Regina, Angela Fulceri in Querci, Via Vittorio Emanuele, n. 6.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Marchesini (c. m), Marchesini Carlotta, Viale Michelangelo.
Parco & Piemonte (c. m), Fracchia Aldo, Via G. B. Giorgini, n. 5.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Marchesini (dip), Marchesini Carlotta, Viale Michelangelo.
Miramare, Bruna Bettini ved. Senesi, Viale R. Margherita, n. 37.
Parco & Piemonte (dip.), Fracchia Aldo, Via G. Carducci, n. 18.

CAMAIORE

PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA

Regina, Borghigiani Mario, fraz. Lido, Viale C. Colombo.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Milani, Ernesta Forni in Milani, fraz. Lido, Via Ermenegildo Pistelli, n. 38.

PIETRASANTA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Garibaldo, Cancogni Ernesto e Lupoli Dina, Viale S. Francesco, n. 43.

VIAREGGIO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Stella d'Italia, Benedetti Adelmo, Via Ugo Foscolo, n. 33.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Bella Riviera, Becagli Pierino, Viale Manin, n. 13-14.
Derna (2ª dip.), Carmelo Zucconi, Viale Carducci.
Villa Bruna, Arlotti Elvira, Via M. Buonarroti, n. 7.
Villa Carla, Muzio Anna Maria, Piazza Puccini, n. 3.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Cioci, Calonaci Giuseppa ved. Cioci, Via Umberto, n. 29.
Fiorenza, Iris Boccaccini, Via S. Martino, n. 13.

PROVINCIA DI PADOVA

MONTEGROTTO TERME

LOCANDE

Terme Neroniane (dip.), Cavazzani Ferdinando, Via Neroniana, n. 66.

PROVINCIA DI PAVIA

GODIASCO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Salus, Dellea Antonio, fraz. Salice Terme.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Genova, Graziolo Italo, fraz. Salice Terme, Via delle Terme, n. 27.
Milano, Luigi Bobbio, fraz. Salice Terme, Via delle Terme, n. 10.
Parodi Genovese, Parodi Carlo, fraz. Salice Terme, Via delle Terme, n. 26.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Nazionale (c. m.), Fava Enrico, fraz. Salice Terme, Via Principale, n. 33.

LOCANDE

Nazionale (dip.), Fava Enrico, fraz. Salice Terme.

POMETO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Pace, Pochintesta Pietro, Via Pometo, n. 113.

RIVANAZZANO

LOCANDE

Del Ponte, Cravanzola Carmelina, Via Marconi, n. 4.

PROVINCIA DI PISA

PISA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Cosci, Fedeli Maria ved. Cosci, fraz. Marina, Via Padre Agostino, n. 92.
Ghilli, Ghilli Narciso, fraz. Marina, Via Repubblica Pisana, n. 60.
Savoia, Manzi Silvia, fraz. Marina, Via Repubblica Pisana, n. 46.

CASTELLINA MARITTIMA

LOCANDE

Roma, Gori Bruna ved. Paoletti, Piazza Umberto I, n. 8.

PROVINCIA DI POLA

PIRANO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Elios, Kiss Carolina, fraz. Portorose, Via Francesco Morosini, n. 225.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Villa Tartini, Elena Vidovich, fraz. Strugnano.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Adria (c. m.), Margherita De Toma, fraz. Portorose, via Casa Rossa.
Villa Redenta (dip.), Margherita De Toma, fraz. Portorose, Via Morosini, n. 151.

UMAGO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Stella Maris, Luigi Tarlao, Via Punta, n. 147.

PROVINCIA DI SAVONA

ALASSIO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Centrale, Cesio Anna, Via Milite Ignoto, n. 41.
Igea, Bossi Geremia, Via Roma, n. 84.
Principe, Beltrami Tullio, Piazza Vittorio Veneto, n. 1.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Villa Dragonetti (dip. Valburga), Torta Luisa Rittershofer, Via Principe di Piemonte, n. 57.
Villa Pace (dip. Valburga), Torta Luisa Rittershofer, Via Principe di Piemonte, n. 57.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Ideale, Parodi Santina in Ravizza, Corso Dante, n. 18.

CAIRO MONTENOTTE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Stazione, Ivaldi Francesco, fraz. S. Giuseppe, Via Stazione, n. 3.

CELLE LIGURE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Pescetto, Felicina Pescetto in Arecco, Via Principe Umberto, n. 1.

FINALE LIGURE

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Esperia, Campora Ernesto Cesare, fraz. Marina, Vico Bolla, n. 5.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Piemontese, Coppo Maria fu Antonio, fraz. Marina, Via S. Pietro, n. 4.

PROVINCIA DI TARANTO

MARTINA FRANCA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Roma, Chiarelli Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, n. 9.

PROVINCIA DI TORINO

TORINO

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

Grande Albergo Ligure, Savoretti Gino, Piazza Carlo Felice, n. 9.

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Bologna, Piccablotto Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele II, n. 60.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Ala, Cerato Vincenzo Biagio, Corso G. Cesare, n. 4.
Cucco, Cucco Domenico Giuseppe, Corso Casale, n. 89.
Montecarlo, Chionetti Margherita, Corso Orbassano, n. 54.
Novara, Boggio Giuseppina ved. Brusasca, Via XX Settembre, n. 79.
San Silvestro, Guasco Guido, Corso G. D'Annunzio, n. 1.
Speranza, Calloni Carlo, Corso Vittorio Emanuele, n. 125.

LOCANDE

Casa Nostra, Magnetto Carolina, Via S. Anselmo. n. 28.
Del Corso, Spinolo Felice, Corso Re Umberto, n. 35-bis.
Roma, Ferrero Ernesto, Via S. Secondo. n. 40.

ALA DI STURA

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

Grande Albergo, Francesco Paletto.

ANGROGNA

LOCANDE

Pomo d'Oro, Chauvie Stefano, Piazza Roma, n. 3.

BARDONECCHIA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Villeggianti, Fantino Pietrina, Via Sommeiller, n. 18.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Ferrovia, Iraldo Margherita ved. Bostioco, via Medaglia, n. 40.

LOCANDE

Turistica, Armando De Marchi, Viale Cappuccio, n. 28.

CESANA TORINESE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Pourachet, Maggiorino Martin, fraz. Pourachet.

CIRIE'

LOCANDE

Leon d'Oro, Tricca Nicolao, Via della Fiera, n. 5.

CLAVIERE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Pian del Sole, Gastone Virginio, Via Nazionale, n. 15.

GRUGLIASCO

LOCANDE

Leon d'Oro (c. m.), Goria Giovanni Battista, Piazza Umberto I, n. 7.

Leon d'Oro (dip.), Goria Giovanni Battista, Piazza Umberto I, n. 7.

PINEROLO

LOCANDE

Corona Grossa, Bosco Domenico, Piazza Roma, n. 1.

SANT'AMBROGIO TORINESE

LOCANDE

Centrale, Giovanni Soffietto, Via Umberto I, n. 67.

SUSA

LOCANDE

Del Pesce, Foglia Tommaso, Via Monte Grappa, n. 15.

ULZIO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Villa Clotes, Giovanni Sanero, fraz. Salice.

LOCANDE

Leon d'Oro, Bissolo Alessandro, Via Roma, n. 2.

USSEGLIO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Usseglio, Cibrario Edoardo, Via Roma, n. 21.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Della Stella, Seffusatti Bartolomeo, Via Roma, n. 9.

VIU'

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Polpresa, Sturnia Giuseppe, fraz. Polpresa.

PROVINCIA DI TRENTO

CANAZEI

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Maria, Franco Dezulian, Via delle Dolomiti, n. 68.

Principale, (dip. Dolomiti), Solder Francesco, Via delle Dolomiti.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Agnello (c. m.), Ester Valentini, fraz. Campitello, Via delle Dolomiti, n. 17.

Villa Placidia, (dip. Agnello), Ester Valentini, fraz. Campitello, Via delle Dolomiti.

CAVALESE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Gloria, Evelina De Francesco in Tirroni, fraz. Varena.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Corona, Benelli Celestina, Via Fratelli Bronzetti, n. 290.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Bagni, Goss Fortunato, fraz. Varena.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Savoia, Demattio Maria, Piazza C. Battisti, n. 307.

DIMARO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Corona, Stanchina Enrica, Piazza Vittorio Emanuele III, n. 60.

EGNA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Stazione, Vaja Giorgio, Via XXVIII Ottobre, n. 124.

FOLGARIA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Stella d'Italia, Cappelletti Giovanni, Via Emilio Colpi.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Aurora (c. m.), Vilma Grotti in Delfino, Via per Lavarone, n. 75.

Aurora (dip.), Vilma Grotti in Delfino, Via per Lavarone, n. 75.

LAVARONE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Lago e Parco, Bertoldi Antonio.

LEVICO

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

Grande Albergo delle Terme, Fabio Serra Caracciolo, fraz. Vetriolo, Viale Rovigo.

Grande Albergo Milano, Oss Giovanni, fraz. Vetriolo.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Eden, Alberto De Luca, Via Vittorio Emanuele, n. 5.

Rocchetti, Rocchetti Giovanni, Viale Vittorio Emanuele III, n. 19.

Trento (c. m.), Oss Giovanni, fraz. Vetriolo.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Villa Maria, Libardi Ottavio, fraz. Vetriolo.

LOCANDE

Trento (dip.), Oss Giovanni, fraz. Vetriolo.

MEZZANA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Ravelli, Ravelli Alfredo, Via IV Novembre, n. 7.

MOENA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Corona (dip.), Deville Eugenio, Via Roma, n. 266.

Faloria, Teresa Pezzè, Piazza C. Battisti, n. 148

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Centrale, Domenico Pettena, Via Roma, n. 265.

MOLVENO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Alpino alle Dolomiti di Brenta, Meneghini Firmo, Via Garibaldi, n. 31.

ORA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Stazione, Kustatscher Berta, Via Stazione, n. 163.

PEIO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Aurora, Zorzi Remo, fraz. Antica Fonte.

Nuova (dip. Zanella), Zanella Costantino, fraz. Acidule.

PINZOLO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Corona, Bonapace Orazio, Via Vittorio Emanuele III.

PRIMIERO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Colbricon, Tina Orsingher, fraz. S. Martino di Castrozza.
Colfosco, Lucia Orsingher, fraz. S. Martino di Castrozza.
Iolanda, Toffol Giacomo, fraz. S. Martino di Castrozza.
Iris, Martino Orsingher, Via Roma, n. 1.
Miramonti (c. m.) Trotter Giovanni, fraz. S. Martino di Castrozza, via Prà delle Nasce, n. 4.
Miramonti (dip.), Trotter Giovanni, fraz. S. Martino di Castrozza, Via Prà delle Nasce, n. 4.
S. Martino, Toffol Leonardo, fraz. S. Martino di Castrozza.
Savoia, Lott Augusto, fraz. S. Martino di Castrozza.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Belvedere (c. m.), Bortolo Simoni, Via Belvedere, n. 8.
Belvedere, Lucian Maria, fraz. S. Martino di Castrozza, Passo Rolle, n. 25.
Littorio (dip. Orsingher), Martino Orsingher, Via XXIV Maggio.
Venezia, Tito Secco, fraz. Passo Rolle.
Villetta (dip. Orsingher), Martino Orsingher, Via XXIV Maggio.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Belvedere (dip.), Bortolo Simoni, Via Belvedere, n. 9.
Cavallazza, Taufer Giovannina, fraz. Passo Rolle.
Passo Rolle, Segat Giovanni, fraz. Passo Rolle.

RIVA DEL GARDA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Giardino, Cirillo Bertolini, fraz. Torbole, Piazza Alpini, n. 4.
Penede Miravalle, Fava Lucia ved. Vivaldi, fraz. Nago.
Teatro (al), Anna Jäger, Viale Dante, n. 29.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Ischia, Bertoldi Natalia ved. Ischia, fraz. Torbole, Via Rivana, n. 25.

RONCONE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Roncone, Oliana Faustina, Via Antiche Case d'Italia, n. 65.

STENICO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Grande Albergo delle Terme, Soc. An. Terme, fraz. Terme di Comano.

VIGO DI FASSA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Rizzi, Rizzi Angelo, fraz. Pera di Fassa.

VILLA LAGARINA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Stivo (c. m.), Depinè Fortunata ved. Ronca, fraz. Cei.
Stivo (dip.), Depinè Fortunata ved. Ronca, fraz. Cei.

ZIANO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Cavelonte, Elsa Franch in Daprà, fraz. Cavelonte.

PROVINCIA DI TRIESTE

TRIESTE

ALBERGHI DI SECONDA COTEGORIA

Corso, Carlo Zanon, Via S. Spiridione, n. 2.
Regina, G. Bondente, Via F. Filzi, n. 14.

GRADO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Grande Albergo dei Bagni e Zipser, Anna Zipser, Largo S. Grisogono, n. 4.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Fonzari, Antonio Locatelli, Largo S. Grisogono.
Villa Helios, Corbatto Angelo, Viale Vittorio Emanuele III, n. 14.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Ville Bianchi (Stella Maris - Adria - Marina - Spiaggia - Onda), Luigia Bianchi, Viale Regina Elena.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

S. Marco, Ildegarda Eckerl in Vallauri, Via Carducci, n. 9.

POSTUMIA GROTTE

LOCANDE

Burger Zigmann, Zigmann Maria in Burger, Viale Principe Umberto, n. 2.

PROVINCIA DI UDINE

AMPEZZO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Grimani, Dante Paronitti, Via Nazionale, n. 126.

LOCANDE

Al Cavallino, Dionigi Candotti, Via Nazionale, n. 176.

ARTA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Dalmazia, Schiavi Angelo, Via Umberto I, n. 7.
Talotti, Gortani Pietro, Via Umberto I, n. 1.

BARCIS

LOCANDE

Marina, Brussa Marina, Piazzetta C. Battisti, n. 97.

CERVIGNANO DEL FRIULI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Italia, Geromet Eleonora, Via Cavour, n. 8.

CHIUSAFORTE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Pesamosca, Martina Luigi, Via Roma, n. 80.

ENEMONZO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Roma, Pivotti Pietro, Via Nazionale, n. 80.

FORNI AVOLTRI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Al Sole, Romanin Lelio, Via Belluno, n. 8.
Centrale, Sbirasai Federico, Via Vittorio Emanuele III, n. 22.
Piani di Luzza, Romanin Luigi, Piani di Luzza.

LATISANA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Bella Venezia, Paolini Ettore, Via Sottopovolo, n. 71.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Villa Moretti, Lao Menazzi, fraz. Lignano Sabbiadoro.

MANIAGO

LOCANDE

Leon d'Oro, Pauletta Antonio, Piazza Italia.

MEDUNO

LOCANDE

Stella d'Oro, Mongiot Antonio Sante, Via Vittorio Emanuele III, n. 21.

MOGGIO UDINESE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Nuovo, Faleschini Maria ved. Mattiello, Via alla Chiesa, n. 31.

PALUZZA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Alla Frontiera, Unfer Giuseppe, fraz. Timau, Via Principale, n. 210.
Marconi, Lazzara Innocente, Via Roma, n. 40.

PAULARO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Impero, Sbrizzai Silvio, Piazza IV Novembre, n. 21.

PONTEBBA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Stelutis, Zanini Livia, Piazza Dante, n. 74.

LOCANDE

Pontebba, Zaccheo Cappellaro, Piazza Dante, n. 60.

RAVASCLETTO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Valcalda, De Crignis Silvio, Via Roma, n. 8.

SACILE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Stazione (alla), Andreazza Attilio, Piazzale Stazione.

S. GIORGIO NOGARO

LOCANDE

Friuli, Michele Dell'Olio, Via Marittima, n. 295.

SOCCHIEVE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

La Rosa, Zigotti Antonio.

SUTRIO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Del Negro, Straulino Elvira ved. Del Negro, Via Roma, n. 15.

TOLMEZZO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Alle Alpi, De Mattia Antonietta, Via Roma, n. 11.

TRAVESIO

LOCANDE

Prealpi, Zancan Cozzi Maria, Via Cescutti, n. 21.

TRICESIMO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Boschetti, Boschetti Domenico, Piazza Umberto I, n. 9.

VILLA SANTINA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Italia, Polo Lucia, Piazzale della Stazione, n. 4.

LOCANDE

Commercio, Valentino Mirai, Via XXVIII Ottobre, n. 1.

PROVINCIA DI VARESE

AGRA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Belvedere Miralago, Soc. An. I.T.A., Via Ganna.

LUINO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Verbania, Zenta Maria, Via Dante Alighieri, n. 4.

PORTO VALTRAVAGLIA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Altipiano, Gemma Maturi, Via Duomo.

PROVINCIA DI VICENZA

VICENZA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Terminus, Nonato Umberto, Viale Roma, n. 6.

LOCANDE

Alla Ferrata, Vaccato Fausta, Corso Padova, n. 205.

ASIAGO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Excelsior, Alberto Dalla Barba, Via Roma n. 5.

BASSANO DEL GRAPPA

LOCANDE

Bolognese, Sartore Maria, Via Roma, n. 93.
La Torre, Bordignon Regina Maria, Via della Torre n. 44.

MONTECCHIO PRECALCINO

LOCANDE

Vaccari, Vaccari Stefano, Via Maglio.

RECOARO TERME

LOCANDE

Aquila d'Oro, Teresa Agosti Massa, Via Vittorio Emanuele, n. 14.

(489)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1941-XIX.

Sostituzione del sequestratario della Società per l'Industria dei Prodotti Aromatici « S.I.P.A. » Distillerie H. Carles, con sede in Pancalieri.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, col quale la Società per l'Industria dei Prodotti Aromatici « S.I.P.A. » Distillerie H. Carles, veniva sottoposta a sequestro;

Vista la lettera di dimissioni presentate dal rag. Ezio Rossano;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

L'avv. Francesco Silvestri è nominato sequestratario della Società per l'Industria dei Prodotti Aromatici « S.I.P.A. » Distillerie H. Carles, con sede a Pancalieri, in sostituzione del rag. Ezio Rossano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del nuovo sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *p. Il Ministro per le corporazioni* Amicucci

(603)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1941-XIX.

Revoca del decreto di sottoposizione a sequestro della S. A. Leghe per applicazioni elettriche Vanzetti Gilby, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 18 novembre 1940-XIX, con il quale venne sottoposta a sequestro la S. A. Leghe per applicazioni elettriche Vanzetti Gilby, con sede a Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 18 novembre 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Leghe per applicazioni elettriche Vanzetti Gilby, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *p. Il Ministro per le corporazioni* Amicucci

(604)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1941-XIX.

Sottoposizione in liquidazione della Società Laboratori Farmacoterapici Nazionali, con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1940-XVIII col quale fu sottoposta a sequestro la Società Laboratori Farmacoterapici Nazionali, con sede a Milano;

Visto che dagli accertamenti all'uopo disposti è risultato che la Società predetta si era impegnata a consegnare alla S. A. Laboratori Italiani Robin n. 9900 azioni da L. 100 di nuova emissione, quale corrispettivo della cessione delle attività della suddetta Robin;

Ritenuto che tale cessione è da considerarsi nulla, perchè intervenuta fra le due Società predette dopo il 10 giugno 1940-XVIII;

Ritenuto che è necessario dar modo alla Società Laboratori Italiani Robin di ritornare in possesso dei diritti e dei beni ceduti alla Società Laboratori Farmacoterapici Nazionali;

Decreta:

La Società Laboratori Farmacoterapici Nazionali, con sede in Milano, è posta in liquidazione.

E' nominato liquidatore il Consigliere nazionale Piero Ferretti di Castelferretto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *p. Il Ministro per le corporazioni* Amicucci

(605)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1941-XIX.

Revoca del decreto di sottoposizione a sequestro della Società Ettore Brown, con sede a Santa Margherita Ligure.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII con il quale la Società Ettore Brown, con sede a Santa Margherita Ligure, fu sottoposta a sequestro ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940 con il quale fu sottoposta a sequestro la Società Ettore Brown, con sede a Santa Margherita Ligure (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *p. Il Ministro per le corporazioni* Amicucci

(602)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Apostolopulo Mario, di Milano, e recanti il n. 266, sono stati deformati.

(614)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Della Torre Abramo, di Milano, e recanti il n. 209, sono stati deformati.

(615)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Giani Riccardo fu Emilio, di Genova, e recanti il n. 70, sono stati deformati.

(616)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Annullamento di marchi di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 59741 registrato il 16 agosto 1939 a nome della Ditta Mezzetti Enrica in Fini a Bologna, e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1940, n. 1, è stato annullato a seguito di rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 3 novembre 1940 autenticata dal notaio dott. Luigi Pio Rossi a Bologna è presentata all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi il 26 novembre 1940.

(552) *Il direttore*: ZENGARINI

Il marchio di fabbrica n. 42178 registrato il 22 dicembre 1931 al nome della Ditta Fratelli Feo a Palermo e compreso nell'elenco pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1934, n. 78, è stato annullato a seguito di sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 8-29 luglio 1938, registrata l'8 agosto 1938, nella causa promossa dalla Società anonima Sete Cucirine Riunite a Milano contro la predetta Ditta Fratelli Feo a Palermo, sentenza passata in giudicato come da certificato della Corte di cassazione del Regno, Cancelleria civile, rilasciato l'8 gennaio 1941-XIX.

(553) *Il direttore*: ZENGARINI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 febbraio 1941-XIX - N. 39

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,35
Id. 3,50% (1902)	71,175
Id. 3,00% Lordo	51,75
Id. 5,00% (1935)	90,80
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,075
Id. Id. 5,00% (1936)	93,75
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,85
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,60
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,325
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,15
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,525

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », società anonima cooperativa con sede in Agrigento;

Dispone:

Il comm. rag. Ignazio Altieri fu Luigi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », società anonima cooperativa avente sede in Agrigento, ed i signori avv. Antonio Martorana, cav. dott. Francesco Sinatra e cav. Francesco Alaimo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della predetta azienda con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1940-XIX

V. AZZOLINI

(596)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo (Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 gennaio 1940-XVIII, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo, con sede nel comune di Castellinaldo (Cuneo);

Veduto il proprio provvedimento in data 9 gennaio 1940-XVIII col quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo, con sede nel comune di Castellinaldo (Cuneo), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, fino al giorno 9 aprile 1941-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(555)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aspra Sabina (Rieti), Poli (Roma), Staffolo (Ancona), Piglio (Frosinone), Norcia (Perugia), Fossombrone (Pesaro) e Frontino (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) Il signor Amato Bernocchi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aspra Sabina (Rieti);

2) Il signor Angelo Pelliccioni di Cesare è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poli (Roma);

3) Il signor Aurelio Bartelucci fu Mariano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Staffolo (Ancona);

4) Il signor Francesco Corbi fu Ercole è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Piglio (Frosinone);

5) L'avv. Feliciano Gentili fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia (Perugia);

6) Il signor Vitaliano Fumelli fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fossombrone (Pesaro);

7) Il signor Augusto Rosati fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(651)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di Caltagirone, in liquidazione, con sede in Caltagirone (Catania).

Nella seduta tenuta l'8 febbraio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di Caltagirone, in liquidazione, con sede in Caltagirone (Catania), il dott. Giuseppe Di Gregorio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

(617)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Chiusdino, in liquidazione, con sede in Chiusdino (Siena).

Nella seduta tenuta il 2 febbraio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Chiusdino, in liquidazione, con sede in Chiusdino (Siena), il sig. Angelo Meiattini fu Natale è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

(619)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 59 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente l'assunzione degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1940-XIX, n. 2079/1175/2.5/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 59 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, al quale non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Dei suindicati 59 posti, cinque sono riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto il diploma di laurea in ingegneria civile od industriale conseguito nel Regno; coloro che hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere.

Gli aspiranti che si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato e che, alla data del presente decreto, abbiano esplicato almeno per un anno ininterrottamente presso tale Amministrazione funzioni proprie di ingegnere, debbono produrre il diploma di laurea in ingegneria civile od industriale, ovvero altra laurea conseguita in una Scuola o Facoltà di ingegneria del Regno. Se essi hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre produrre il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero quinquennio universitario e quelli provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere anche il certificato dei punti ottenuti negli esami sostenuti per conseguire il detto diploma di abilitazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali - oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo, faranno pervenire la domanda agli Uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali — man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

Gli aiuti ed assistenti universitari che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire la relativa domanda al Ministero delle finanze — Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali — entro due mesi dalla data in cui il Ministero dell'educazione nazionale, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, porterà a loro conoscenza le modalità del presente concorso.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazone delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle atre disposizioni purchè compessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'inscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'inscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina solo se dimostrino di avere ottenuto l'inscrizione al P.N.F.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Per gli inscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice Segretari. Sono ritenuti validi i certificati di iscrizione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice Segretari.

Il certificato d'inscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice Segretari;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona conotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma precritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1932, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) titoli originali di studio indicati nel precedente articolo 2, o copie autenticate da Regio notalo;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi col prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 570, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

I candidati che appartengano a Stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'Autorità competente.

Gli aiuti ed assistenti universitari, oltre ai documenti sopraelencati, dovranno produrre un certificato del rettore dell'Università od Istituto superiore, attestante la nomina ad aiuto o assistente universitario ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, o dell'art. 14 del R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

Oltre i documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue straniere od anche pubblicazioni che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa od altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Enti pubblici e privati.

Art. 6.

L'esibizione di altri eventuali titoli accademici non dispensa dall'obbligo di produrre quelli prescritti nel precedente articolo 2. In ogni caso gli altri titoli accademici presentati dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di laurea che in quello di abilitazione e nei singoli esami speciali.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle Autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a pro-

durre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 4, qualora presentino una attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, nonchè gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati in servizio militare, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione dei seguenti che debbono in ogni caso essere riprodotti:

1) certificato attestante i voti conseguiti nella laurea, nell'abilitazione e nei singoli esami speciali di cui ai titoli di studio richiesti nel precedente articolo 2.
2) documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;
3) certificato medico di cui al n. 7 del precedente articolo 4;
4) stato di famiglia;
5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
6) certificato di cui al n. 12 del precedente art. 4 per gli aspiranti in servizio non di ruolo;
7) ogni altro documento di cui al precedente articolo 5;
8) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ingegnere in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 10.

L'Amministrazione si accerterà della maturità tecnica professionale dei candidati mediante un colloquio che avrà particolare riferimento alle seguenti materie:

1. Geodesia e topografia;
2. Economia ed estimo;
3. Meccanica applicata alle costruzioni.

Art. 11.

Il giudizio sui concorrenti che non siano aiuti od assistenti universitari sarà dato da una Commissione composta, ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 994, come appresso:

del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, presidente;

di due professori stabili di Regie università (facoltà d'ingegneria) ovvero dei Regi istituti superiori d'ingegneria, e di due funzionari dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali da scegliersi fra gli ispettori generali e gli ingegneri capi, membri.

Sarà aggregato alla Commissione per l'esame delle lingue estere un professore insegnante nelle Regie scuole superiori o medie.

Funzionerà da segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Il giudizio sui concorrenti aiuti od assistenti universitari sarà dato da una Commissione composta ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 8 aprile 1939-XVIII, n. 2241, come appresso:

del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, presidente;

di un professore universitario titolare della materia per cui il concorrente ha prestato servizio quale aiuto od assistente, o di materia affine, membro;

di tre funzionari dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, membri.

Funzionerà da segretario un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 9°

Art. 12.

Le Commissioni, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuiranno a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai sessanta centesimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalle Commissioni esaminatrici.

Sarà poi formata un'unica graduatoria dei vincitori del concorso in cui saranno compresi, secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tanto gli aiuti ed assistenti universitari quanto gli altri candidati idonei.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e della legge 20 marzo 1940, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Peraltro ad essi verranno conferiti, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, i posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi gli aiuti ed assistenti universitari e coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova

per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria è ammesso solo il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di ingegnere erariale, in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

Agli ingegneri erariali in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un'assegno mensile di L. 916,98 lordo a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 487,75 mensili lorde.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili stabilite per il periodo di prova.

Coloro che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(622)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 375 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1940-XIX, n. 2079/1175/2.5/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 375 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, al quale non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940-XVIII, si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di II categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di II categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole regie o pareggiate:

1) diploma di licenza di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica);
2) diploma di licenza di liceo moderno;
3) diploma di maturità scientifica;
4) diploma di licenza di Istituto industriale o di Scuola industriale di III grado;
5) diploma di licenza di Istituto nautico;
6) diploma di licenza di Scuola mineraria conseguito anteriormente al 1 gennaio 1928;
7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali - oppure alle Intendenze di finanza entro

il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo, faranno pervenire la domanda agli Uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali — man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora essi, oltre che del titolo di studio richiesto, siano forniti di laurea.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle atre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'inscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'inscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina solo se dimostrino di avere ottenuto l'inscrizione al P.N.F.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Per gli inscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice Segretari. Sono ritenuti validi i certificati di iscrizione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice Segretari.

Il certificato d'inscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sommarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice Segretari;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito

ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi per guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2, ed, eventualmente, del diploma di laurea;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prove e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 10 maggio 1940-XVIII, n. 576, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciata dal capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

I candidati che appartengano a Stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'Autorità competente.

Art. 5.

Oltre i documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, ed anche pubblicazioni che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa od altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Enti pubblici e privati.

Art. 6.

L'esibizione di altri eventuali titoli non dispensa dall'obbligo di produrre quelli prescritti nel precedente art. 2. In ogni caso gli altri titoli presentati dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di licenza che nei singoli esami speciali.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle Autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 4, qualora presentino una attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, nonchè gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati in servizio militare, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia ancora scaduto il termine di validità, ad eccezione dei seguenti che debbono in ogni caso essere riprodotti:

1) certificato attestante i voti conseguiti in ciascuna materia d'esame di licenza di cui ad uno dei titoli di studio richiesti nel precedente articolo 2;

2) documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;

3) certificato medico di cui al n. 7 del precedente articolo 4;

4) stato di famiglia;

5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) certificato di cui al n. 12 del precedente art. 4 per gli aspiranti in servizio non di ruolo;

7) ogni altro documento di cui al precedente articolo 5;

8) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità, salva l'eccezione prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, a favore del personale non di ruolo.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 10.

L'Amministrazione si accerterà, mediante un colloquio, della maturità tecnica professionale dei candidati, con particolare riferimento alle seguenti materie:

1) topografia;

2) economia ed estimo;

3) elementi di costruzioni.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'art. 130 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, composta come appresso:

del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, presidente;

di quattro funzionari di grado non inferiore al 7°, da scegliersi nella carriera amministrativa del Ministero ed in quella provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai cinquantacinque centesimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori è formata, secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di geometra aggiunto erariale, in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

Ai geometri aggiunti erariali in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 802,35 lorde, a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 426,79 mensili lorde.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili stabilite per il periodo di prova.

Coloro che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: Di Revel

(623)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 170 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940, n. 1284, contenente norme per gli esami di concorso nei ruoli dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1940-XIX, n. 2079/1175/2.5/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 170 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, al quale sono ammesse a partecipare le donne entro il limite di un decimo dei posti predetti.

Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali, durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali - oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo, faranno pervenire la domanda agli Uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali — man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto- legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazone delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientae dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle altre disposizioni purchè compessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano

impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'inscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'inscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina solo se dimostrino di avere ottenuto l'inscrizione al P.N.F.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Per gli inscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice Segretari. Sono ritenuti validi i certificati di iscrizione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice Segretari.

Il certificato d'inscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice Segretari;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma precritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di geurra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) originali o copia conformi autenticate da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prove e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante aposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

Gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciata dal capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi

dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.
I candidati che appartengano a Stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo «nulla osta» dell'Autorità competente.

Art. 5.

Oltre i documenti indicati nel precedente articolo 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma od anche pubblicazioni che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sotenuti presso la stessa od altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Enti pubblici.

Art. 6.

L'esibizione di altri eventuali titoli non dispensa dall'obbligo di produrre quelli prescritti nel precedente art. 2. In ogni caso gli altri titoli presentati dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di licenza che nei singoli esami speciali.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.
La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.
I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.
I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.
I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 4, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.
Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, nonchè gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati in servizio militare, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali dopo il termine di cui all'art. 3.
Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.
Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia ancora scaduto il termine di validità, ad eccezione dei seguenti che debbono in ogni caso essere riprodotti:
1) certificato attestante i voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza di cui ad uno dei titoli di studio richiesti nel precedente art. 2;
2) documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;
3) certificato medico di cui al n. 1 del precedente articoli 4;
4) stato di famiglia;
5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
6) certificato di cui al n. 12 del precedente art. 4 per gli aspiranti in servizio non di ruolo;
7) ogni altro documento di cui al precedente articolo 5;
8) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.
Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità, salva l'eccezione prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, a favore del personale non di ruolo.
L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 10.

L'Amministrazione si accerterà del grado di cultura generale del candidato mediante un colloquio che avrà particolare riferimento alle seguenti materie: 1) Aritmetica elementare - 2) Carta del lavoro.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, sarà composta come appresso:
— di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente;
— di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri.
Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in centesimi.
L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a cinquantacinque centesimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.
La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.
In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179 e della legge 25 settembre 1940, n. 1458.
Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di computista, in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

Ai computisti in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un'assegno mensile di L. 518,24 lorde a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 259,13 mensili lorde.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale ecedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili stabilite per il periodo di prova.

Coloro che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(621)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 30 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degi invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940, n. 1284, contenente norme per gli esami di concorso nei ruoli dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1940-XIX, n. 2079/1175/2.5/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 30 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, al quale sono ammesse a partecipare le donne entro il limite di un decimo dei posti predetti.

Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali, durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali - oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo, faranno pervenire la domanda agli Uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali — man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioin militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle atre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'inscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina solo se dimostrino di avere ottenuto l'inscrizione al P.N.F.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Per gli inscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice Segretari. Sono ritenuti validi i certificati di iscrizione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice Segretari.

Il certificato d'inscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di apartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice Segretari;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svolteri all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificati, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) originali o copie conformi autenticate da Regio notaio, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

Gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

I candidati che appartengano a Stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'Autorità competente.

Art. 5.

Oltre i documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, ed anche pubblicazioni che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa od altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Enti pubblici e privati.

Art. 6.

L'esibizione di altri eventuali titoli non dispensa dall'obbligo di produrre quelli prescritti nel precedente articolo 2. In ogni caso gli altri titoli presentati dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di licenza che nei singoli esami speciali.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle Autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 4, qualora presentino una attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, nonchè gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati in servizio militare, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia ancora scaduto il termine di validità, ad eccezione dei seguenti che debbono in ogni caso essere riprodotti:

1) certificato attestante i voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza di cui ad uno dei titoli di studio richiesti nel precedente articolo 2;

2) documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;

3) certificato medico di cui al n. 7 del precedente articolo 4;

4) stato di famiglia;

5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) certificato di cui al n. 12 del precedente art. 4 per gli aspiranti in servizio non di ruolo;

7) ogni altro documento di cui al precedente articolo 5;

8) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

Non possono parteciparo al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale del Catasto e dei Servizi

tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità, salva l'eccezione prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1940, n. 576, a favore del personale non di ruolo.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 10.

L'Amministrazione si accerterà del grado di cultura generale dei candidati mediante un colloquio che avrà particolare riferimento alle seguenti materie:

1. Nozioni di disegno topografico e di prospettiva;
2. Carta del lavoro.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a cinquantacinque centesimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179 e della legge 25 settembre 1940, n. 1458.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di disegnatore, in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

Ai disegnatori in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda caisse per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un'assegno mensile di L. 518,24 lorde a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 259,13 mensili lorde.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili stabilite per il periodo di prova.

Coloro che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: Di Revel

(625)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga dei concorsi a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e a due posti di operaio nel ruolo del personale operaio dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1939-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1940-XVIII, col quale vennero indetti i concorsi per titoli: a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza; a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e a due posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;

Vista la circolare 5 giugno 1940-XVIII, n. 1175 - 1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente la sospensione dei concorsi per il conferimento di posti nei ruoli delle Amministrazioni statali;

Vista la lettera della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1941-XIX, n. 5467/1175.2.5/1.3.1, con la quale è stato autorizzato l'espletamento dei concorsi come sopra indetti;

Ritenuto che i termini per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti sono scaduti per gli aspiranti residenti nel Regno e per quelli residenti all'estero o nelle colonie, rispettivamente il 15 giugno ed il 15 luglio u. s.;

Ritenuta la opportunità di concedere, per la presentazione delle domande e dei documenti, un termine pari a quello intercorso dal 5 giugno 1940 (data della sospensione del concorso) alle date di scadenza suindicate; e, cioè, di giorni dieci per gli aspiranti residenti nel Regno e di giorni quaranta per gli aspiranti residenti all'estero o nelle colonie, semprechè i requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi siano posseduti anteriormente al termine di scadenza stabilito nel bando, ad eccezione di quello dell'età, che deve essere posseduto alla data del bando stesso;

Decreta:

Per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti per essere ammessi ai concorsi: per trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza; per dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e a due posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, indetti con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1940-XVIII, è concesso un ulteriore termine di dieci giorni per gli aspiranti residenti nel Regno e di quaranta giorni per gli aspiranti residenti all'estero o nelle colonie, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tale concessione di termine è subordinata alla condizione che i requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi siano posseduti anteriormente al termine di scadenza stabilito nel bando, ad eccezione di quello dell'età, che deve essere posseduto alla data del bando stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(654)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i propri decreti n. 24761-*bis* Sanità del 14 agosto 1940, numero 27473 San. del 31 agosto, n. 29620 del 15 settembre, n. 32163 dell'11 ottobre, n. 37158 del 27 novembre, n. 41417 del 30 dicembre 1940, e n. 2851 del 30 gennaio 1941, con le quali sono state conferite le sedi alle ostetriche vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938;

Ritenuto che la ostetrica Buzzi Giulietta è stata erroneamente assegnata alla condotta di Marebbe, già conferita con precedente decreto;

Viste le rinuncie da parte delle ostetriche Dini Dina e Orsalupi Maria rispettivamente per le sedi di Terento e Ponte Cardena;

Viste le domande singole delle concorrenti con la richiesta in ordine preferenziale;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935 che approva il regolamento per i concorsi ai posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti n. 24761-*bis* San., n. 24743, numero 29620, n. 32163, n. 33844, n. 37158, n. 41417, n. 2851 del 30 gennaio 1941 sono state disposte le seguenti variazioni nell'assegnazione delle sedi alle ostetriche vincitrici del concorso di cui alla premessa:

1. Cavalli Estella assegnata alla condotta di Terento;
2. Buzzi Giulietta assegnata alla condotta di Ponte Gardena;
3. Grimandi Ines assegnata alla condotta di Castelbello-Ciardes.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 3 febbraio 1941-XIX

Il prefetto: PODESTÀ

(629)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 29234 del 14 settembre 1940-XVIII col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938;

Ritenuto che la signora Campagnoli Adele designata per la condotta ostetrica del comune di Pregola S. Margherita ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 20 gennaio 1941 del podestà di Pregola;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi ai posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Campagnoli Adele, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Pregola S. Margherita e designata per la nomina la signora Marconi Luigia, domiciliata in Costa di Nobili.

Il podestà di Pregola a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 5 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pregola è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Pavia, addì 5 febbraio 1941-XIX

Il Prefetto.

(630)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.